

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25215 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 11/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DIOUF BASSIROU nato il 19/02/1977

avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA,

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

S. Camino

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Diouf Bassirou ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27/05/2016 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Diouf era stato condannato per la ricettazione di supporti programmi pc, dvd privi di marchio SIAE ed oltre 20 oggetti con false firme di marca (così nel capo di imputazione).

1.1 Il difensore osserva innanzitutto che, poiché il ricorrente era stato assolto dai reati presupposti di cui agli art. 474 cod.pen. e 171 bis l.633/41, il semplice possesso di DVD sprovvisti di contrassegno Siae escludeva la sussistenza della provenienza illecita e delittuosa del bene; la mancanza di contrassegno sui supporti non poteva essere considerata neppure come un semplice indizio della illecita duplicazione o riproduzione, perché per il privato non sussiste alcun obbligo di apposizione del contrassegno; il difensore eccepisce inoltre che l'elemento psicologico del reato di ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto e l'assenza dell'illecito nel possesso dei DVD senza contrassegno impediva la determinazione della condotta illecita e la conseguente sussistenza dell'elemento psicologico del reato; inoltre, non era emersa alcuna prova di un'attività di vendita da parte del ricorrente.

1.2 Il difensore eccepisce che il ricorrente era nato in Senegal ed era stato accusato di aver posto in vendita cd sprovvisti del contrassegno Siae per la violazione di legge sul diritto di autore, nonché di conseguenza di averne avuto un illecito possesso; considerato che il reato presupposto per il delitto di ricettazione era stato ritenuto dallo stesso tribunale non sussistente, non vi erano dubbi che l'iniziale disposizione normativa di cui al capo di imputazione era una norma tecnica, rilevante per l'applicazione della scusabilità della violazione della legge penale ai sensi ed in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.

2.1 Sul primo motivo di ricorso, si deve osservare come correttamente la Corte di appello abbia richiamato la sentenza di questa Corte secondo la quale "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di

autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno." (Sez. 2, sentenza n. 5228 del 07/11/2012, Mbaye, Rv. 255045 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che la abusiva duplicazione dei supporti non è stata dedotta dalla sola mancanza del contrassegno SIAE, bensì anche dal rilevante numero di supporti (196 tra CD, DVD e supporti per PC, per cui non potevano che essere destinati alla vendita, dovendosi escludere un uso personale) rispetto ai quali l'imputato non era stato in grado di esibire nessun documento relativo alla lecita provenienza della merce; il giudice di primo grado aveva messo in luce anche la presenza di copertine fotocopiate, elementi tutti che rendevano certa la illecita provenienza della merce e l'abusiva duplicazione (che riguardava anche penne ed orologi con marchi contraffatti, sui quali nulla si dice in ricorso) senza che l'imputato riuscisse a fornire qualsiasi diversa spiegazione in merito.

1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, oltre alle considerazioni contenute a pagina 3 della sentenza impugnata, si deve rilevare che, qualora una persona imputata del reato di ricettazione per avere acquistato o ricevuto Cd o Dvd illecitamente riprodotti assuma di non sapere che la riproduzione abusiva degli stessi costituisca reato, non è configurabile l'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza inevitabile della legge penale, essendo noto che il ricorso a norme incriminatrici è una delle vie attraverso cui può trovare attuazione la tutela del diritto d'autore e che la violazione di tale diritto non è affatto sentita come priva di disvalore sociale.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/04/2019

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Matilde Cammino

